

Oggetto: Emendamento all'atto n. 2141 bis "Legge regionale in materia di turismo"

Dopo l'articolo 78 dell'atto n. 2141 bis è inserito il seguente:

APPROVATO

*"Art. 78 bis
(Clausola valutativa)"*

1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria e di qualificazione dell'offerta e dell'accoglienza turistica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa una relazione contenente:

a) le iniziative di promozione turistica realizzate nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle risorse finanziarie utilizzate;

b) gli esiti dell'attività di vigilanza e di controllo svolta sulle strutture ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e le professioni turistiche presenti nel territorio regionale;

c) i principali dati statistici dei flussi turistici nell'anno di riferimento, sia a livello dell'intera regione, sia negli ambiti turisticamente rilevanti di cui all'articolo 11.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, ai fini di una migliore valutazione della presente legge.

4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

5. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo."

Relazione illustrativa e tecnica

Il presente emendamento intende integrare l'atto n. 2141/bis con l'inserimento di una clausola valutativa, che prevede la trasmissione da parte della Giunta regionale di una relazione annuale concernente lo stato di attuazione della legge e le attività realizzate nell'anno riferimento in termini di qualificazione dell'offerta turistica e dell'accoglienza turistica regionale, i risultati conseguiti in termini di valorizzazione delle risorse turistiche dell'Umbria.

Le attività connesse agli adempimenti di cui alla clausola valutativa rientrano tra quelle di carattere ordinario svolte dalle competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Il Consigliere regionale

Valerio Rosciani

Visto appreso ai sensi e agli effetti delle L.R. n. 13/2000 art. 7, § 2^a